

ASSOCIAZIONE ARDEA ETS

Titolo I - Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata

Art. 1) Costituzione, denominazione e normativa applicabile

- 1.1. Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita l'Associazione denominata "Associazione ARDEA – Ente del Terzo Settore" o in forma abbreviata "**ARDEA ETS**". Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana.
- 1.2. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").
- 1.3. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.
- 1.4. L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2) Sede

- 2.1. L'Associazione ha sede in Vicenza, Contrà SS. Apostoli n.22.
- 2.2. Il Consiglio Direttivo può istituire o sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Art. 3) Scopo

- 3.1. L'Associazione persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali:
 - sviluppare la coscienza, la conoscenza, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale nazionale, ovvero dei beni ambientali, naturalistici e architettonici, archeologici, storici, letterari, artistici, archivistici e librari;
 - promuovere e sostenere istituzioni museali attraverso cui effettuare opera di diffusione, valorizzazione, sensibilizzazione ed educazione alla tutela del patrimonio culturale e ambientale.
- 3.2. Tali finalità sono perseguite dall'Associazione senza scopo di lucro, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale previste dall'art. 5 del CTS, in forma di erogazione, produzione o scambio di servizi. L'Associazione promuove ed organizza, inoltre, corsi di formazione per insegnanti, progetti e attività didattiche, di ricerca e culturali in genere attraverso conferenze, dibattiti, spettacoli, seminari, pubblicazioni, manifestazioni artistiche, percorsi approfonditi relativi a raccolte museali e mostre, visite ed uscite didattiche, potendosi avvalere anche di collaborazioni con associazioni similari, con istituzioni culturali e con enti aventi analoghi intendimenti e con privati soci e non soci dell'Associazione.

Art. 4) Oggetto

4.1. L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, previste dall'art. 5 del CTS:

d) attività culturali di interesse sociale con finalità educative;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;

h) attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale per la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e naturalistico;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale.

4.2. In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere "attività diverse" rispetto alle attività che costituiscono il suo oggetto principale; tali attività diverse devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art.6, comma 1, CTS.

Art. 5) Durata

5.1. L'Associazione ha durata indeterminata.

Titolo II – Associati

Art. 6) Definizione di Associato

6.1. Sono membri dell'Associazione i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati. L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Il numero degli Associati è illimitato. L'adesione è libera, senza distinzioni di sesso, età, religione, residenza. Tutti gli Associati hanno uguali diritti anche in termini di partecipazione al voto e, nel caso di minori, tale diritto deve essere esercitato da chi ne ha la responsabilità genitoriale (ex art. 320 c.c.)

6.2. Gli Associati si articolano nelle seguenti categorie:

a) Associati Onorari: sono persone o enti che abbiano contribuito in maniera determinante con la loro opera ed il loro sostegno ideale, ovvero economico, alla costituzione e alla vita dell'Associazione. Essi sono esonerati dal versamento della quota annuale.

b) Associati Ordinari: sono persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio di Amministrazione;

precisandosi che quando, nello Statuto, si menzionano gli Associati, senz'altre aggettivazione, ci si riferisce indistintamente agli Associati di qualsiasi categoria.

6.3 La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'Associato.

Art. 7) Pluralità degli Associati

7.1 L'Associazione presuppone la pluralità degli Associati e, pertanto, il non temporaneo venir meno della pluralità degli Associati è da considerare come una fattispecie di scioglimento dell'Associazione.

Art. 8) Diritti e obblighi degli Associati

8.1 Gli Associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

8.2 Gli Associati partecipano con pieno diritto di voto a tutte le attività dell'Associazione e in particolare all'elezione del Consiglio Direttivo e all'approvazione del bilancio.

Art. 9) Ammissione degli Associati

9.1 L'Assunzione della qualità di Associato Ordinario consegue all'accoglimento della domanda di ammissione proposta dal soggetto che, presentandola, dichiara di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi, in caso di ammissione, a osservare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione nonché la Normativa Applicabile.

9.2 L'Associazione valuta la Domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta e può respingerla.

9.3. L'Organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della Domanda è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata.

9.4. Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla Domanda entro sessanta giorni dal suo ricevimento o, se successivo, dal versamento della quota associativa in vigore all'atto dell'adesione. In caso di mancato accoglimento il Consiglio provvederà ad informare l'aspirante Associato del diniego, fornendone adeguata motivazione. La notifica del diniego dovrà avvenire a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC e comporterà la restituzione della quota, dedotte le spese sostenute fatti salvi, inoltre, i diritti a favore del richiedente di cui all'articolo 23 del CTS.

9.5. Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di Associato Ordinario con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della Domanda.

9.6. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento contenente la disciplina inerente alla presentazione delle domande di ammissione, alle comunicazioni da intrattenere con i soggetti che abbiano presentato la domanda di ammissione, alla modalità per il loro esame e alla procedura per l'adesione all'Associazione del soggetto la cui domanda è stata accolta.

- 9.7. Gli Associati Onorari sono ammessi con delibera del Consiglio Direttivo su proposta di almeno un terzo dei componenti l'Assemblea.

Art. 10) Recesso dell'Associato

- 10.1. Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato.
- 10.2. La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'Associato a comunicare il proprio recesso.
- 10.3. La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.
- 10.4. La dichiarazione di recesso ha efficacia da quando il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.
- 10.5. Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

Art. 11) Esclusione dell'Associato

- 11.1. In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo ratificata dall'Assemblea.
- 11.2. Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.
- 11.3. La delibera di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'Associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.
- 11.4. La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione dell'Associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'Associato escluso.

Titolo III – Patrimonio ed entrate

Art. 12) Patrimonio

- 12.1. Il patrimonio dell'Associazione, alla sua costituzione e successivamente, è formato da beni mobiliari e immobiliari, risorse finanziarie acquisite tramite acquisti, eredità, donazioni o qualsiasi forma di trasferimento a favore dell'ente, da eventuali fondi di riserva costituiti con avanzi di gestione, accantonamenti per decisioni di terzi e/o degli organi associativi.

Art. 13) Entrate

- 13.1. L'Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:
- a) il percepimento della quota annuale;
 - b) gli eventuali apporti degli Associati diversi da quelli specificatamente destinati ad incremento del patrimonio dell'Associazione;
 - c) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati non specificatamente destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;
 - d) i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;
 - e) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione;
 - f) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio dell'Associazione;
 - g) ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificatamente destinata ad incremento del suo patrimonio.

Art. 14) Quota Annuale

- 14.1. Ogni Associato Ordinario è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all'Associazione, al versamento all'Associazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "Quota Annuale").
- 14.2. Il Consiglio Direttivo può adottare uno specifico regolamento inerente alla Quota Annuale, nel quale, tra l'altro:
- a) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo inerente all'entità della Quota Annuale e alle modalità del versamento;
 - b) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo di destinare, in tutto o parte delle risorse acquisite con le Quote Annuali a incremento del patrimonio dell'Associazione;
 - c) siano eventualmente disciplinate le conseguenze del mancato versamento della Quota Annuale, ivi compresa l'esclusione dall'Associazione dell'Associato moroso.

Art.15) Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

- 15.1. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.
- 15.2. L'Associazione può ricevere finanziamenti erogati anche da suoi Associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

- a) Il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto all'Associazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;
- b) Nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale.

15.3. L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento della Quota Annuale. È comunque facoltà dell'Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla Normativa Applicabile.

Art. 16) Irripetibilità di apporti e versamenti

16.1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato all'Associazione, non è ripetibile all'Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione.

16.2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato, o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all'Associazione che sia considerabile come di titolarità dell'Associato o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Art.17) Incremento del Patrimonio

17.1. Il patrimonio dell'Associazione si incrementa:

- a) per effetto di apporti degli Associati destinati ad incremento del patrimonio dell'Associazione;
- b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati destinate ad incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) per effetto di acquisti compiuti dall'Associazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del Patrimonio dell'Associazione;

- d) per effetto del risarcimento dei danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio dell'Associazione;
- e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio dell'Associazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie dell'Associazione che sia ritenute non occorrente per finanziare l'attività corrente dell'Associazione.

Art. 18) Salvaguardia del patrimonio

- 18.1. Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione.
- 18.2. Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.
- 18.3. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'attività corrente della Associazione.

Art. 19) Divieto di distribuzione

- 19.1. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Titolo IV – Sistema di amministrazione e controllo

Art. 20) Organi

- 20.1. Sono organi dell'Associazione (d'ora innanzi, gli "Organi"):
 - a) l'Assemblea degli Associati (d'ora innanzi, la "Assemblea");
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Presidente") e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Vice Presidente");
 - d) il Segretario del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Segretario");
 - e) il Tesoriere;
 - f) il Comitato Esecutivo (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo)
 - g) l'Organo di Controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);

- h) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea).
- 20.2. L'elezione degli Organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo e passivo.

Sezione I – Assemblea degli Associati

Art. 21) Principi generali

- 21.1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.
- 21.2. Ogni Associato ha diritto di intervenire all'Assemblea.
- 21.3. L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati.
- 21.4. L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Art. 22) Competenze dell'Assemblea

- 22.1. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio. In circostanze particolari il Consiglio Direttivo può deliberare un differimento della convocazione. L'eventuale rinvio deve comunque consentire il rispetto della scadenza prevista per il deposito del bilancio di esercizio nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) dalla normativa vigente.
- 22.2. L'Assemblea inoltre:
- a) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
 - b) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo;
 - c) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, determinandone il compenso, l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;
 - d) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, determinandone il compenso, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;
 - e) delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;
 - g) approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione; in particolare, approva eventuale regolamento che disciplina lo svolgimento dell'Assemblea;
 - h) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;

- i) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

Art. 23) Convocazione dell'Assemblea

- 23.1. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli Associati oppure dall'Organo di Controllo.
- 23.2. La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso scritto mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.
- 23.3. L'avviso di convocazione è spedito almeno otto giorni prima dell'adunanza:
 - a) agli Associati, agli indirizzi di posta elettronica risultanti dal Libro degli Associati;
 - b) ai Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo, agli indirizzi di posta elettronica da essi dichiarati all'atto della loro nomina o successivamente.
- 23.4. L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Art. 24) Presidenza dell'Assemblea

- 24.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età; in ulteriore subordine, su decisione dell'Assemblea, da altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da qualsiasi Associato.
- 24.2. Il Presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario.
- 24.3. Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto procede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza, che il presidente dell'assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

Art. 25) Deliberazioni dell'Assemblea

- 25.1. L'Assemblea è validamente costituita:
 - a) in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà degli Associati;
 - b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengano.
- 25.2. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli Associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati.
- 25.3. Ogni Associato ha diritto a un voto.

- 25.4. Ogni associato può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente dell'Associazione. Il delegato non può ricevere più di cinque deleghe.
- 25.5. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti, in proprio o per delega.
- 25.6. Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo svolgimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione.
- 25.7. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'Assemblea.
- 25.8. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
- 25.9. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando l'Associazione non abbia più di venti Associati), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso, è necessario che:
- a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di un'apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
 - c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
 - d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.

Sezione II – Consiglio Direttivo

Art.26) Competenze del Consiglio Direttivo

- 26.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione.
- 26.2. Al Consiglio Direttivo compete di:
- a) nominare, scegliendolo tra i Consiglieri, il Segretario e disporne la revoca;
 - b) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;

- c) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;
- d) approvare la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) deliberare in ordine all'ammissione di nuovi Associati;
- f) deliberare in ordine all'esclusione degli Associati;
- g) deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune;
- h) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'Associazione.

26.3. Il Consiglio Direttivo si svolge utilizzando il metodo collegiale.

Art.27) Composizione del Consiglio Direttivo

27.1. Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell'Assemblea all'atto della sua nomina, da un minimo di cinque a un massimo di sette Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. È il Consiglio Direttivo che elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

27.2. I Consiglieri devono essere in maggioranza persone fisiche che hanno la qualifica di Associato ovvero che sono indicate da Associati i quali non hanno la natura di persone fisiche.

27.3. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art.28) Gratuità dell'incarico

28.1. Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente, a Segretario non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art.29) Durata della carica

29.1. Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica. I membri scaduti possono essere rieletti.

29.2. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione. In caso di decadenza, per qualsiasi ragione, di uno dei membri del Consiglio Direttivo, il posto resosi vacante sarà occupato al primo dei non eletti. In caso di parità di voti ha prevalenza l'anzianità di iscrizione.

Art.30) Convocazione del Consiglio Direttivo

- 30.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre Consiglieri o dall'Organo di Controllo.
- 30.2. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.
- 30.3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.
- 30.4. Il Consiglio è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, quando siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Art.31) Deliberazioni del Consiglio Direttivo

- 31.1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
- 31.2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.
- 31.3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.
- 31.4. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi tra esse comprese quelle che comunque abbiano un valore pari o superiore a euro diecimila euro) occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.
- 31.5. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.
- 31.6. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio Direttivo.
- 31.7. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso è necessario che:
 - a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
 - c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
 - d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengono indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Art.32) Responsabilità dei Consiglieri

32.1. La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art.28, CTS.

Art.33) Comitato Esecutivo

- 33.1. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e da altri due Consiglieri.
- 33.2. Il Comitato Esecutivo è disciplinato e funziona, secondo le medesime norme applicabili al Consiglio Direttivo, ove applicabili e con gli occorrenti adattamenti.
- 33.3. Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche estranei (mediante apposite procure *ad acta*, *ad negotia* e *ad lite*) il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Associazione.

Sezione III – Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere

Art.34) Presidente e Vice Presidente

34.1. Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:

- a) effettuare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;
- b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- c) convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
- d) predisporre la bozza del bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- e) rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;
- f) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza dell'Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.

34.2. Ad ogni riunione del Consiglio direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

34.3. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

- 34.4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art.35) Segretario

- 35.1. Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione.
- 35.2. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.
- 35.3. Il Segretario cura la tenuta del Libro dei Verbali delle Assemblee, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo, del Libro Verbali del Comitato Esecutivo e del Libro degli Associati.

Art.36) Tesoriere

- 36.1. Il Tesoriere:
- a) Cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;
 - b) Effettua le verifiche contabili e controllo la tenuta dei libri contabili;
 - c) Predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

Sezione IV – Organo di Controllo e Revisione Legale

Art.37) Composizione dell'Organo di Controllo

- 37.1. L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre Controllori effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.
- 37.2. In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio di Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.
- 37.3. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:
- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali; oppure:

- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:
- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

37.4. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio di Controllori, almeno uno dei Controllori Effettivi e almeno uno dei controllori Supplenti devono appartenere a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali; oppure:
- soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:
- soggetti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

37.5. Qualora compete all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllore Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Articolo 38) Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo

38.1. Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Associazione;
- c) coloro che sono legati all'Associazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;
- e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.

Articolo 39) Durata in carica dell'Organo di Controllo

39.1. L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

39.2. I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili

Art.40) Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo

40.1. L'organo di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;
- b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'Associazione;
- c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;
- e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7, e 8, CTS;
- f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14, CTS;
- g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

40.2. I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

40.3. Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

40.4. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

40.5. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

40.6. Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

40.7. Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano di età.

40.8. Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.

- 40.9. In caso di parità dei voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.
- 40.10. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Controllori.
- 40.11. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.
- 40.12. Il collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso è necessari che:
- a) Sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) In ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
 - c) Sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
 - d) Sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - e) Ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Art. 41) Esercizio della funzione di revisione legale

- 41.1. La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Art. 42) Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del revisore Legale

- 42.1. La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del revisore Legale è disciplinata dall'art.28, CTS.

Titolo V – Bilanci, libri e scritture

Art. 43) Esercizi associativi

- 43.1. L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 44) Bilancio d'esercizio e bilancio preventivo

- 44.1. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio o rendiconto d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.
- 44.2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo, ove lo ritenga opportuno, predispone il bilancio preventivo dell'Associazione dell'esercizio successivo da sottoporre eventualmente all'approvazione dell'assemblea, convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile o (qualora particolari esigenze lo richiedano) entro il 30 giugno, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Art. 45) Bilancio sociale

- 45.1. Laddove vengano conseguiti in un esercizio ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad un milione di euro, in conformità dell'art. 14 del CTS, l'associazione dovrà provvedere alla redazione, secondo le linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro, del bilancio sociale e al deposito presso il RUNTS, nonché alla pubblicazione dello stesso sul sito dell'ente.

Art. 46) Scritture contabili

- 46.1. L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

Art. 47) Libri dell'Associazione

- 47.1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, l'Associazione tiene:
- a) il Libro degli Associati;
 - b) il Registro dei Volontari;
 - c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - e) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo;
 - f) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.
- 47.2. Il Registro dei Volontari è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il libro degli Associati. Il Registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.
- 47.3. Il Libro degli Associati e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo e possono essere esaminati da ogni Associato, il quale può estrarne copie. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detti Libri e l'estrazione di copie di essi.
- 47.4. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di

Controllo, i quali possono estrarne copie. Gli Associati non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

- 47.5. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo, se istituito, è tenuto a cura del Comitato Esecutivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie. Gli Associati non hanno diritto di esaminare detto Libro.
- 47.6. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo. Gli Associati e i Consiglieri hanno il diritto di esaminare detto Libro solo in caso di fondato motivo e previa autorizzazione del Presidente dell'Organo di Controllo.

Titolo VI – Estinzione e scioglimento

Art.48) Devoluzione del patrimonio

- 48.1. In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

Titolo VII – Arbitrato

Art.49) Clausola compromissoria

- 49.1. Nei casi consentiti dalla legge, ogni controversia insorgente tra gli Associati, tra gli Associati e l'Associazione, tra gli Organi dell'Associazione, o tra i membri degli Organi dell'Associazione, derivante dall'esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile, sarà risolta mediante arbitrato. L'arbitro sarà nominato, su richiesta formale della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Vicenza, secondo criteri di competenza e imparzialità. La procedura arbitraria seguirà le modalità stabilite dalla legge, assicurando equità e celerità nel processo. Il lodo emesso dall'arbitro sarà definitivo e vincolante per le parti, salvo il diritto di ricorso nelle ipotesi strettamente previste dalla legge. Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

IL PRESIDENTE

Minerva Lucia Giocondo

IL SEGRETARIO

Angela Bere

Minerva Lucia Giocondo

Angela Bere